

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 7 del 19 Febbraio 2016**

**Modifiche all'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico", come modificata dall'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, dall'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, dall'Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015 e n. 53 del 4 dicembre 2015. Presentazione di istanza preliminare.**

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del

decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", (G.U. n. 130 del 06/06/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22 febbraio 2013 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, come modificata dalle Ordinanze n. 26/2013 e n. 52/2013;
- n. 27 del 12 marzo 2013 "Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici";
- n. 35 del 20/3/2013 "Modalità di applicazione dell'art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.";
- n. 91 del 29 luglio 2013 recante "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico" come modificata dalle Ordinanze n. 158/2013, 75/2014, n. 25/2015 e n. 53/2015;
- n. 64 del 30 dicembre 2015 "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato,

affidenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 23/2013 e ss.mm.i. e all'Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii..

Richiamato il proprio decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 con il quale è stata aggiudicata la Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;

Visto l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il DPCM 30 dicembre 2015 recante modifiche del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012 in particolare riguardo:

- all'indicazione dei settori produttivi, ad eccezione dell'agricoltura, a favore dei quali può essere erogata l'agevolazione;
- alla possibilità di erogare l'agevolazione anche ad imprese che non abbiano dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL;
- alla possibilità di erogare l'agevolazione fino ad una misura massima corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, nei limiti di un contributo massimo erogabile pari ad € 500.000,00;

Visto, inoltre, l'art. 2 del DPCM sopracitato, che dispone che prima di procedere all'erogazione di nuovi contributi, i Commissari Delegati provvederanno ad integrare le valutazioni delle richieste già approvate alla data di sottoscrizione del decreto stesso;

Ritenuto necessario, pertanto, in attuazione del succitato DPCM 30 dicembre 2015, che

i beneficiari, che intendono usufruire dei contributi per le tipologie di interventi previsti dall'Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal DPCM citato e che non abbiano già presentato domanda ai sensi dell'Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm.ii. o che ai sensi della stessa abbiano presentato domanda di contributo solo per la rimozione delle carenze e non per il miglioramento sismico degli edifici, debbano inviare, **entro il 15 marzo 2016**, all'interno della procedura informatica sulla piattaforma SFINGE, una istanza preliminare alla domanda di contributo contenente fra gli altri, i dati del soggetto beneficiario, del presentatore dell'istanza, del tecnico incaricato, il settore di attività dell'azienda beneficiaria, i fogli e mappale dell'immobile, la tipologia di interventi per cui verrà presentata la successiva domanda e il valore indicativo degli interventi, oltre ad ulteriori dati, che potranno essere perfezionati in fase di presentazione della domanda;

Ritenuto, altresì, necessario specificare che sulla base della numerosità delle istanze di prenotazione pervenute e dell'entità economica dei relativi interventi, il Commissario Delegato procederà all'emanazione di apposita Ordinanza, nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi finanziabili, nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate, come previsto dal DPCM del 30 dicembre 2015;

Vista, inoltre, la L. 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare, il comma 442 che introduce una modifica al comma 13 dell'art. 10 del D.L. decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevedendo il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza anche per le strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, rinviando la definizione dei criteri generali di finanziamento ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno, anche in assenza del suddetto DPCM, prevedere la possibilità di presentazione di istanza preliminare da parte di beneficiari che intendano mettere in sicurezza strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, con le medesime modalità individuate per la presentazione dell'istanza ai sensi del DPCM del 30 dicembre 2015, subordinando la possibilità di presentare eventuale successiva domanda di contributo ai criteri e alle modalità definiti con apposito DPCM e successivi provvedimenti del Commissario Delegato;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136" (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 9853 Final;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DISPONE

- 1) di stabilire che, in attuazione del DPCM 30 dicembre 2015, i beneficiari, che intendono usufruire dei contributi per le tipologie di interventi previsti dall'Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal DPCM citato e che non abbiano già presentato domanda ai sensi dell'Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm.ii. o che ai sensi della stessa abbiano presentato domanda di contributo solo per la rimozione delle carenze e non per il miglioramento sismico degli edifici, debbano inviare, **entro il 15 marzo 2016**, all'interno della procedura informatica sulla piattaforma SFINGE, una istanza preliminare alla domanda di contributo contenente fra gli altri, i dati del soggetto beneficiario, del presentatore dell'istanza, del tecnico incaricato, il settore di attività dell'azienda beneficiaria, i fogli e mappale dell'immobile, la tipologia di interventi per cui verrà presentata la successiva domanda e il valore indicativo degli interventi, oltre ad ulteriori dati, che potranno essere perfezionati in fase di presentazione della domanda;
- 2) di stabilire che possano presentare istanza preliminare anche i beneficiari che intendano mettere in sicurezza strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, con le medesime modalità individuate per la presentazione dell'istanza ai sensi del DPCM del 30 dicembre 2015 di cui al precedente punto 1, subordinando la possibilità di presentare eventuale successiva domanda di contributo ai criteri e alle modalità definiti con apposito DPCM e successivi provvedimenti del Commissario Delegato;

- 3) di specificare che sulla base della numerosità delle istanze di prenotazione pervenute e dell'entità economica dei relativi interventi, il Commissario Delegato procederà all'emanazione di apposita Ordinanza, nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi finanziabili, nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate, come previsto dal DPCM del 30 dicembre 2015;
- 4) di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini

Firmato digitalmente